

Camera dei Deputati

Legislatura 11
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/17028
presentata da **VITI VINCENZO** il **03/08/1993** nella seduta numero **230**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CARELLI RODOLFO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
CACCIA PAOLO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
CAFARELLI FRANCESCO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
SAVIO GASTONE	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
ROJCH ANGELINO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
TORCHIO GIUSEPPE	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
PACIULLO GIOVANNI	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
ALOISE GIUSEPPE	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
CECERE TIBERIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
GALBIATI DOMENICO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
IODICE ANTONIO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
MOIOLI VIGANO' MARIA	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
MENGOLI PAOLO	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993
MARGIOTTA SALVATORE	DEMOCRATICO CRISTIANO	08/03/1993

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
JERVOLINO RUSSO ROSA	MINISTRO, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10/20/1993

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 03/08/1993

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 20/10/1993

ITER CONCLUSO IL 08/11/1993

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSEGNAZIONE DI SEDE, ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO, CONCORSI A CATTEDRE, DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO, GRADUATORIA, IMMISSIONE IN RUOLO, INSEGNANTI, NOMINE, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E PROVVEDITORI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, L 1992 0498, L 1989 0417

TESTO ATTO

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso: che con il disegno di legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 417 del 1989, è stato previsto un doppio canale di reclutamento per il personale docente di ruolo, e precisamente il concorso ordinario per titoli, ad ognuno dei quali è attribuito il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili; che ai sensi della succitata legge n. 417 del 1989 il Ministero della pubblica istruzione ha bandito in prima applicazione della stessa legge sia la procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami sia la procedura concorsuale per soli titoli; che le procedure concorsuali ordinarie a causa dei ritardi amministrativi sono state espletate con tempi assai lunghi, tant'è vero che per alcune classi di concorso l'iter procedurale non è stato a tutt'oggi ultimato; che, viceversa, il suddetto concorso per titoli bandito in prima applicazione della citata legge n. 417 del 1989 è stato espletato nei tempi previsti e sulla base del concorso stesso sono state effettuate nomine in ruolo del personale interessato già a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della stessa legge n. 417 del 1989, cioè dall'anno scolastico 1990-1991, sui posti resisi vacanti e disponibili dal 1^a settembre 1989; che pertanto si è determinato un notevole danno nei confronti dei vincitori del concorso ordinario a vantaggio degli immessi in ruolo sulla base del concorso per titoli, in quanto a questi ultimi sono state conferite nei precedenti anni scolastici le sedi resesi mano a mano vacanti e disponibili, mentre per i vincitori del concorso ordinario è stato semplicemente accantonato il numero dei posti nella percentuale prevista dalla più volte citata legge n. 417 del 1989; che il personale nominato sulla base del concorso per soli titoli ha potuto, pertanto, partecipare ai movimenti per trasferimento, usufruendo, conseguentemente, della possibilità di ottenere le sedi migliori; che nella bozza della emananda circolare ministeriale relativa alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 1993/1994 è prevista la disposizione secondo la quale le nomine in ruolo verranno disposte per l'a.s. 1993/1994 su sede provvisoria anziché definitiva per semplificare le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi, considerata la connessione che si è venuta a determinare, in virtù dell'articolo 4 della legge n. 498 del 1992, tra le operazioni che insistono sull'organico di diritto e quelle che insistono sull'organico di fatto; che tale disposizione senza ulteriori istruzioni e direttive chiare e puntuali rischia di sovvertire i principi del diritto, favorendo in un momento successivo in relazione alla sede definitiva i meno meritevoli della procedura concorsuale ordinaria nonché i nominati sul nuovo concorso per titoli rispetto ai primi vincitori del concorso ordinario; che l'esigenza di semplificazione dell'avvio dell'anno scolastico 1993-1994, per effetto dell'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 498 del 1992, non deve in ogni caso pregiudicare il diritto dei vincitori della procedura concorsuale ordinaria di scegliere la sede definitiva nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito sui posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto -: quali provvedimenti intenda in concreto adottare, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza amministrativi, per salvaguardare il diritto dei vincitori del concorso ordinario di scegliere la sede definitiva sulla base dell'ordine della graduatoria di merito sulle sedi vacanti e disponibili nell'organico di diritto, atteso che tali sedi sono quelle risultanti dopo il movimento dei trasferimenti; in quali tempi intenda procedere all'assegnazione della sede definitiva ai vincitori del concorso ordinario, atteso che in ogni caso tale assegnazione deve essere effettuata prima del prossimo movimento dei trasferimenti. (4-17028)

RISPOSTA ATTO

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il Ministero non ignora lo stato di disagio in cui versano quei docenti, vincitori dei concorsi ordinari a cattedra, i quali - contrariamente a quanto già avvenuto per altri docenti vincitori dei concorsi per soli titoli - non hanno ancora ottenuto l'assegnazione della sede definitiva. Si tratta in effetti di un problema determinato dal fatto - evidenziato peraltro anche nell'interrogazione - che il più rapido espletamento dei concorsi per soli titoli ha consentito che molte nomine in ruolo potessero essere effettuate fin dall'anno scolastico 1990/1991 (in relazione ovviamente alla semplicità delle relative procedure), cosa che non si è resa, invece, possibile per il conferimento delle nomine conseguenti al superamento dei concorsi per titoli ed esami, richiedendo, questi ultimi, tempi di espletamento notoriamente più lunghi. Va, ad ogni modo, tenuto presente che, al fine di salvaguardare i diritti di coloro che sarebbero risultati vincitori dei concorsi ordinari da ultimo citati, l'Amministrazione ha provveduto ad accantonare, fin dalla prima indizione dei concorsi stessi, un numero di posti computati nel rispetto delle percentuali fissate dalla legge n. 417 del 1989 secondo la quale, com'è noto, i posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico vanno ripartiti a metà tra i due tipi di concorso. Per quanto concerne, comunque, il fatto che le nomine in ruolo saranno disposte, per l'anno scolastico 1993/94, su sede provvisoria, anziché su sede definitiva, si fa presente che la materia è stata disciplinata con la circolare ministeriale n. 240 del 4.8.1993 la quale - nel richiamare le istruzioni in precedenza impartite a seguito anche del blocco delle assunzioni disposte dal D.L. n. 155 del 1993 convertito nella legge n. 243 del 1993 - ha chiarito, al punto II, ultimo comma, che le nomine di cui trattasi saranno conferite, nei confronti dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami, solo in un primo tempo su sede provvisoria. A norma delle vigenti disposizioni normative è, infatti, necessario che l'assegnazione della sede definitiva ai docenti vincitori dei concorsi ordinari sia preceduta dalle operazioni connesse alla sistemazione del personale soprannumerario e titolare delle dotazioni organiche aggiuntive. Si chiarisce, inoltre, che, con le istruzioni impartite con la suddetta circolare n. 240, l'Amministrazione si è riservata di attribuire la sede definitiva in tempi successivi all'inizio del corrente anno scolastico e secondo l'ordine delle operazioni previste dalla medesima circolare, (ultimo comma del punto II) nella quale le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami precedono quelle dei vincitori dei concorsi per soli titoli. Condizione preliminare all'assegnazione della sede definitiva - che sarà raggiunta, come previsto nella circolare succitata, al 1^o settembre 1994 - è l'acquisizione di un quadro completo della disponibilità effettiva di cattedre e posti. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.